

Stampa illeggibile in diagonale in alto a destra.

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 del 20/02/2013

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria

L'anno Duemila tredici il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 11,30 nella sala delle riunioni della Casa Comunale di Marano di Napoli è presente il Commissario Straordinario, dott.ssa Gabriella Tramonti, di cui al D. P.R. 22.05.2012.

Partecipa il Segretario Generale, dott. Aldo Ferrara.

PARERI DI REGOLARITÀ

SPAZIO RISERVATO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)

Bil.: _____ Cap.: _____ Cod.: _____

Oggetto: _____

Impegno presente: € _____

N° _____

Il Responsabile Settore Economico-Finanziario _____

Vista la proposta di delibera del Settore

Ave. dell. va

Visti i pareri resi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) appresso riportati

Parere Tecnico Settore _____

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), si esprime parere:

[X] FAVOREVOLE - [] SFAVOREVOLE

per la regolarità tecnica dell'atto, sotto l'aspetto della esatta descrizione dei precedenti citati (fatti ed atti) posti alla base della proposta, nonché della rispondenza alla normativa vigente nella specificata materia.

Il Dirigente dell'Area

Marano di Napoli, li 18-2-2013

PARERE DI CONFORMITÀ

Si esprime il seguente parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 ed apposita disposizione regolamentare, in ordine alla suddetta proposta

[X] FAVOREVOLE - [] SFAVOREVOLE

Marano di Napoli, 20.02.13

Il Segretario Generale

Parere Contabile Ufficio Ragioneria

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), si esprime parere:

[X] FAVOREVOLE - [] SFAVOREVOLE

Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria

Marano di Napoli, li 18/2/2013

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio comunale

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Approvazione Regolamento denominato

"Determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria"

Su proposta del Dirigente dell'Area Amministrativa.

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Marano di Napoli è privo di un regolamento che disciplini la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria in ossequio alla legge del 24 novembre 1981, n. 689;
- La mancanza del regolamento determina confusione in ordine alla procedura da seguire e alla competenza dei vari uffici che eventualmente possono essere coinvolti nel procedimento;

CONSIDERATO C che è necessaria la redazione di tale regolamento onde evitare che la mancanza di una disciplina in materia possa creare disguidi, ritardi nell'erogazione delle sanzioni, potendo essere causa di danni erariali;

TENUTO conto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile ;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00

VISTA la Legge n. 689 del 24 novembre 1981

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. n. 267/00

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi in narrativa espressi:

1. APPROVARE il regolamento denominato "Determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria" allegato al presente provvedimento ;

2. DI DARE ATTO che il suddetto regolamento è costituito da n° 10 articoli, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. DARSÌ ATTO altresì che:

-le disposizioni del suddetto regolamento entrano in vigore dal momento della intervenuta esecutività della presente deliberazione di approvazione,

-di pubblicare il Regolamento all'albo Pretorio e sul sito del Comune nella sezione Regolamenti

4. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/00.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

DOTT. LUIGI DE BIASE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L.

VISTO lo Statuto dell'Ente

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione formulata dal Dirigente dell'Area

Amministrativa, avente ad oggetto "Regolamento comunale per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria"- APPROVAZIONE-



DATO ATTO che la stessa è corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile prescritti dall'art. 49 T.U.E.L., così come riformulato dall'art. 3 della legge 213 del 7/12/2012;

RITENUTO di condividere le motivazioni ivi riportate e, pertanto, di fare propria la proposta di cui
Sopra;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la sopracitata proposta del Dirigente dell'Area Amministrativa avente ad oggetto: "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI NATURA PECUNIARIA" -APPROVAZIONE-


IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pro. Aldo Ferrara)



Il Commissario Straordinario
(Prefetto Gabriella Tramonti)



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI NATURA PECUNIARIA

Approvato con deliberazione n. dell di Commissario Straordinario
con poteri di Consiglio

Art. 1 Oggetto – Ambito di applicazione e relazioni con altri regolamenti

1. Il presente regolamento disciplina la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni contenute in regolamenti comunali o in ordinanze del Sindaco, nonché in altre norme sulla cui inosservanza è tenuto a provvedere il Sindaco, con riferimento e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge del 24 novembre 1981, n.

689.

2. Le disposizioni di regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

3. Tutte le norme statali e regionali che richiamano il Sindaco quale autorità competente si deve intendere riferito al Comune, ossia agli organi di gestione, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.

267/00 (Testo Unico degli Enti Locali).

Art. 2 -Competenza

1. L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento, è individuato, ex art. 107. D. Lgs. 267/00, nel Dirigente della Polizia Municipale, in mancanza della qualifica dirigenziale, al Segretario Generale del Comune che si avvale dell'istruttoria, svolta secondo la procedura della Legge n. 689/81, dello stesso Comando di P. M., al fine di garantire il tempestivo e corretto svolgimento del procedimento sanzionatorio.

2. Con propri provvedimenti il predetto Dirigente definisce ogni soluzione organizzativa volta a rendere efficaci le attività di accertamento, di irrogazione e di verifica delle sanzioni amministrative.

3. In caso di ricorso al Giudice di Pace avverso le sanzioni di che trattasi, previa deliberazione di Giunta comunale e delega da parte del Sindaco, la costituzione in giudizio deve avvenire a cura dell'organo competente.

Art. 3 Sanzioni per la violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco

1. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali consistono nel pagamento di una somma compresa nei limiti di cui all'art. 7-bis DLgs 267/00, determinata precisamente da un minimo di Euro 25,00 fino ad un massimo di Euro 500,00.

2. In caso di violazione di ordinanze sindacali ed in mancanza di diversa specifica disciplina legislativa di settore, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie determinate ai sensi del comma precedente.

Art. 4 Procedimento per l'applicazione delle sanzioni. Elementi generali di riferimento

1. Per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge n. 689/1981, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le specificazioni definite nei successivi articoli da 5 a 8.

Art. 5 Pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove ammesso, determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie, salvo i casi previsti espressamente dalla legge, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge e dell'art. 7 del presente regolamento.

2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

3. Anche per le sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura fissa, o nel minimo o nel massimo, e previste in Regolamenti o in Ordinanze comunali, l'ammontare del pagamento in misura ridotta viene individuato rispettivamente nella misura del doppio del minimo o un terzo del massimo, in applicazione dell'art. 16, L. 689/81.

4. Il pagamento, comprensivo delle spese postali e di notifica, è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 6 Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non

risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al Dirigente indicato nell'art. 2:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.

Art. 7 Ordinanza – ingiunzione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Dirigente indicato nell'art. 2 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. Ai fini della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.
2. Nell'ipotesi in cui gli scritti difensivi siano erroneamente indirizzati ad un'autorità non competente sono da questa trasmessi al responsabile del procedimento sanzionatorio. Qualora l'errore sia dipeso dalle indicazioni contenute nel processo verbale di accertamento, lo scritto si intende validamente presentato se prevenuto all'autorità incompetente nei termini di cui al comma 1.
3. Quando non sia stato effettuato o non sia ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 5 del presente regolamento, il responsabile del procedimento sanzionatorio, ricevuto il rapporto, esamina gli eventuali scritti difensivi, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.
4. Qualora ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente.
5. Nei casi in cui il reiterarsi della violazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, questa viene applicata avendo riguardo a precedenti ordinanze emesse a carico dello stesso trasgressore.
6. Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità di pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione-coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è

possibile ricorrere.

7. Nel caso in cui non si ritenga fondato l'accertamento, ovvero si verifichi che l'obbligazione sia estinta nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l'applicazione delle sanzioni, viene emessa ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale all'organo verbalizzante con obbligo di quest'ultimo di comunicazione ai soggetti interessati.

Art. 8 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Il trasgressore e gli obbligati in solido che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere al Sindaco il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
2. Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che viene valutata tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria.
3. La decisione, se non contenuta nell'ordinanza-ingiunzione, è comunicata al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La definizione del pagamento della sanzione in forma rateale è determinata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9 Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie sono:
 - . Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
 - . Obbligo di rimozione di opere abusive;
 - . Obbligo di sospendere l'attività abusiva.
2. Nelle ipotesi in cui le norme emanate dal Comune dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, questa ultima si applica comunque di diritto.
3. Qualora la violazione di una norma emanata dal Comune comporti una alterazione dello stato dei luoghi si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione dalle eventuali opere abusive. In tal caso l'accertatore

diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile dell'illecito un termine per l'adempimento proporzionato all'entità dell'opera abusiva e del danno prodotto.

4. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, l'organo accertatore deve fare comunicazione immediata all'autorità comunale indicato nell'art. 2 affinché venga disposto la rimozione e il ripristino d'ufficio, anche mediante incarico a ditte specializzate. I relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza d'ingiunzione, nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della L. n. 689/81.

Art. 10 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione che l'approva.
2. Qualora singole previsioni, contenute in Regolamenti o in Ordinanze del Comune di Marano di Napoli, stabiliscano sanzioni pecuniarie al di fuori dei limiti individuati nel presente Regolamento, le stesse si intendono disapplicate e sostituite con quelle previste dal precedente art. 3.
3. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate relativamente alla parte divergente.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella L. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

7


13



Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio "ON LINE" in data..... 20/02/2013




Il Dirigente Area Amm.va
(Dott. Luigi De Biase)

Divenuta esecutiva per scadenza dei termini il..... 02/03/13

02/03/13

Il Dirigente Area Amm.va
(Dott. Luigi De Biase)



Per copia conforme all'originale.....

Il presente atto viene assegnato all'ufficio.....